

## “DECRETO AGOSTO” POST CONVERSIONE: FONDO GARANZIA PMI E PROROGA MORATORIA FINANZIAMENTI

Si esaminano le novità apportate alle misure a sostegno della liquidità delle imprese

Informativa n. 72/2020

Riferimenti normativi D.L. n. 104/2020 (c.d. “Decreto Agosto”)

D.L. n. 23/2020 (c.d. “Decreto Liquidità”)



Come noto, si veda l'Informativa Unistudio n. [32/2020](#), il "Decreto Liquidità" ha introdotto una serie di misure a sostegno della liquidità delle imprese che sono state oggetto di modifica in sede di conversione del "Decreto Agosto".

### Fondo centrale di garanzia PMI

Alla luce delle modifiche introdotte dal "Decreto Agosto", la disciplina applicabile fino al 31/12/2020, relativa al Fondo centrale di garanzia PMI è così riepilogabile:

1. la garanzia è concessa a titolo gratuito;
2. la garanzia è concessa senza valutazione del soggetto beneficiario;
3. non sono previste commissioni nei casi di mancato perfezionamento dei finanziamenti garantiti;
4. l'importo massimo garantito per singola impresa è di 5 milioni di Euro;
5. sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, **determinato sulla base delle unità di lavoro-anno rilevate per l'anno 2019**;
6. **la percentuale di copertura della garanzia diretta a favore delle imprese**, indipendentemente dai ricavi prodotti dalle stesse nel 2019, **è pari al 90% dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria**, per i finanziamenti con durata fino a 72 mesi e con importo totale che non può superare alternativamente:
  - il doppio della spesa salariale annua del beneficiario nel 2019<sup>1</sup>;
  - il 25% del fatturato del beneficiario nel 2019;
  - il fabbisogno per i costi del capitale di esercizio e per i costi di investimento nei successivi 18 mesi in caso di piccole e medie imprese e nei successivi 12 mesi per le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499. Il fabbisogno è attestato mediante autocertificazione.In favore dei soggetti con un ammontare di ricavi non superiore a 3.200.000,00 Euro, la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 (attestata con autocertificazione), la garanzia diretta pari al 90% può essere cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da confidi o da altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie sino alla copertura del 100% del finanziamento concesso;
7. per le operazioni finanziarie aventi le caratteristiche di durata e importo di cui al punto precedente, la percentuale di copertura della riassicurazione è pari al 100%;
8. possibilità di accesso alla garanzia del Fondo (con copertura dell'80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione) per operazioni di rinegoiazione di finanziamenti esistenti a condizione che sia prevista la contestuale erogazione di credito aggiuntivo pari ad almeno il 10% dell'importo del debito rinegoziato, **ovvero del 25% per i finanziamenti deliberati in data successiva all'8/06/2020**;
9. per le operazioni ammesse alla garanzia del Fondo per le quali le banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, ovvero l'allungamento della scadenza dei finanziamenti in connessione agli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza;
10. estensione della garanzia anche in favore di soggetti segnalati in centrale rischi con "inadempienze probabili" nonché con presenza di operazioni classificate come "scadute" o "sconfinanti deteriorate" successivamente alla data del 31/01/2020. Restano in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" ai sensi della disciplina bancaria;
11. garanzia concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31/12/2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione o hanno presentato un piano di risanamento;
12. possibilità di cumulo della garanzia del Fondo con altre garanzie per le operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000,00 Euro;
13. la garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31/01/2020.

---

<sup>1</sup> Nel caso di imprese costituite a partire dal 01/01/2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività.

Sono altresì ammessi alla Garanzia del Fondo, con una copertura **pari non al 90% ma al 100%** sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari in favore:

1. delle piccole e medie imprese;
2. delle persone fisiche esercenti attività di impresa, arti e professioni;
3. delle associazioni professionali;
4. delle società tra professionisti;
5. delle persone fisiche esercenti attività di cui alla sezione K del codice ATECO;
6. degli enti non commerciali, enti del terzo settore e enti religiosi civilmente riconosciuti,

**la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come attestato mediante autocertificazione.**

La sezione K comprende:

- le attività di intermediazione finanziaria, incluse le assicurazioni, le riassicurazioni e i fondi pensione;
- le attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative;
- le attività di assunzione e detenzione di attività finanziarie quali l'attività delle holding, delle società fiduciarie, delle società di gestione dei fondi ed altri intermediari finanziari.

Il finanziamento dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e con una durata fino a 120 mesi;
- importo non superiore alternativamente al doppio della spesa salariale annua del 2019 o il 25% del fatturato 2019 come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero da altra idonea documentazione, prodotta anche mediante autocertificazione;
- tetto massimo del finanziamento pari a 30.000,00 Euro.

#### **Garanzia SACE**

Si rinvia per una completa disamina all'Informativa Unistudio n. 32/2020.

Il Decreto Agosto ha infatti solamente ampliato i soggetti che possono beneficiare della stessa.

In particolare, la Garanzia in esame è concessa anche alle imprese che sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale o hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti o hanno presentato un piano attestato, a condizione che alla data di presentazione della domanda le loro esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato e il soggetto finanziatore possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale.

Sono, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria vigente.

#### **Proroga moratoria finanziamenti PMI**

Per quanto concerne la proroga della moratoria dei finanziamenti si rimanda all'Informativa Unistudio n. [60/2020](#) alla sezione "Sostegno finanziario PMI", in quanto la stessa era già aggiornata con le modifiche introdotte dal "Decreto Agosto".

Cordiali saluti.